



# COMUNE DI ROCCA PIETORE

Provincia di Belluno

N. 0008141 prot. registrato il 22.12.2009.

N. 1793 Reg. Ord.

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE USO E DIVIETI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI.** (revoca ordinanza n.477 del 13.01.1992). **PISTE SCI DI FONDO.**

## IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n.477 del 13.01.1992 con la quale è stato disciplinato l'uso delle piste di sci da fondo sul territorio di questo Comune;

VISTA la Legge Regionale n.21 del 21/11/2008;

*PREMESSO che occorre regolamentare con apposito provvedimento il comportamento degli sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale Sci;*

*CONSIDERATO che le norme di comportamento in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, individuate dal Capo III della legge 363/2003 non trovano applicazione, nel caso della Regione Veneto;*

VISTO in particolare l'art.54 e seguenti della Legge Regionale n.21 del 21/11/2008 che disciplina il comportamento degli utenti, vigilanza e sanzioni;

*RITENUTO altresì che, gli sciatori, nell'esercitare la pratica dello sci in pista, devono tenere quel comportamento specifico di prudenza e diligenza da determinarsi anche in base alla situazione ed alle caratteristiche della pista nonché alle sue altitudini e capacità, in modo da non costituire o accusare alcun danno e pericolo agli altri sciatori ed a se stesso;*

VISTO l'art. 56 della legge Regionale Veneto 21/11/2008, n. 21 che prevede le sanzioni pecuniarie amministrative da € 25,00 a € 150,00;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. sugli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

Sulle piste per lo sci di fondo vengono praticate solo le relative discipline della tecnica classica, della tecnica libera e del biathlon. Ogni altra pratica è vietata, salvo diverse disposizioni normative in materia o regolarmente autorizzate dal Comune.

A salvaguardia della pubblica incolumità sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:

### **A) MANCATO RISPETTO DELLA SEGNALETICA, CON RIFERIMENTO:**

- piste chiuse interdette con opportuna segnalazione esposta alla partenza;
- percorrenza piste a piedi salvo casi di urgente necessità;
- percorrenza piste con slittini, con bob, con racchette da neve, con sci da discesa, da escursionismo, snowboard, motoslitte o qualsiasi altro tipo di attrezzatura diversa dallo sci di fondo;
- percorrenza piste in senso contrario a quello indicato.

### **B) DIVIETO DI SOSTA:**

- in punti non visibili e tali da costituire pericolo per chi sopraggiunge. Portarsi sui bordi

pista.

**C) DIVIETO DI IMMETTERSI SU PISTA E DI RIPRENDERE A SCIARE:**

- senza controllare e rispettare chi sopraggiunge ;

**D) DIVIETO PER LO SCIATORE CHE SI TROVA ALLE SPALLE DI ADOTTARE UNA TRAIETTORIA CHE NON GARANTISCE LA SICUREZZA DEGLI SCIATORI CHE SI TROVANO DI FRONTE;**

**E) IN CASO DI SORPASSO:**

- lo sciatore deve mantenere una distanza tale da consentire le evoluzioni ovvero l'arresto degli sciatori sorpassati e assicurarsi che questi abbiano avvertito il suo sopraggiungere.

**F) DIVIETO DI PRATICARE LO SCI FUORI PISTA:**

- in aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di esercizio e comunque, ove vietato dall'apposita segnaletica.

**G) DIVIETO DI ABBANDONARE RIFIUTI E ATTREZZATURA VARIA SULLE PISTE;**

**H) DIVIETO DI SPORCARE O INSUDICIARE LE PISTE.**

**Si rappresenta**, inoltre, che sono da considerarsi prescrizioni alle quali gli sciatori devono comunque attenersi, le seguenti:

1) **VELOCITA'** - gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'altrui incolumità. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci anche con le strade, nelle biforcazioni, in caso di nebbia o di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

2) **TRACCIATI AGONISTICI** - le piste o le porzioni di piste destinate permanentemente o occasionalmente a tracciati agonistici di allenamento, devono essere chiuse o adeguatamente delimitate in modo da evitare interferenze tra gli atleti e gli altri sciatori.

3) **BAMBINI** – non devono essere trasportati bambini con zainetti, marsupi, sulle spalle, o altro sistema di imbarco.

4) **ANIMALI** – non devono essere percorse le piste con animali sciolti o al guinzaglio.

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, a seconda del numero e della gravità della/delle contravvenzioni commesse, senza escludere l'applicazione del codice penale se il fatto costituisce reato.

Le Forze dell'Ordine, i responsabili dell'esercizio delle piste da sci e degli impianti, gli organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza la quale dovrà essere collocata alla partenza delle piste e in punti visibili al pubblico.

Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice di Pace ai sensi della legge 689/1981.

Di revocare la propria ordinanza n.477 del 13.01.1992;

Di dare la massima pubblicità alla presente su tutto il territorio comunale anche in versione ridotta plurilingue (omettendo le premesse).

Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Belluno ed alla Regione Veneto.

Rocca Pietore lì 22/12/2009

IL SINDACO  
(De Bernardin Severino Andrea)